Causa Mazzoni c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 16 giugno 2015 (*ricorso n. 20485/06*)

Dichiarazione di inammissibilità di un ricorso – Diritto ad un processo equo – Sotto il profilo dell'accesso a un tribunale – Violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU – Non sussiste.

Protezione della proprietà – Compensazione di crediti – Ingerenza nel diritto al godimento dei beni – Margine di apprezzamento degli Stati contraenti – Violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU – Non sussiste.

Nel caso di specie la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto la declaratoria di inammissibilità non ha costituito un ostacolo sproporzionato al diritto di accesso alla giustizia e che, pertanto, non è stata lesa la sostanza del diritto del ricorrente a un tribunale.

Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento sia nella scelta dei mezzi per recuperare i crediti sia nel giudicare se le loro conseguenze sono legittimate, nell'interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l'obiettivo della legge in causa. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto la compensazione dei crediti disposta dalle autorità nazionali non è sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, non avendo essa avuto l'effetto di privare il ricorrente dei mezzi necessari per provvedere ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali.

Fatto. La causa prende le mosse dal ricorso promosso da un ex militare – che era stato condannato per appropriazione indebita e al risarcimento del relativo danno erariale – al fine di ottenere l'indennizzo per eccessiva durata del processo. La Corte d'appello respinse il ricorso, ritenendo che la durata di ciascun grado del processo penale non era stata irragionevole, e che comunque il ricorrente non aveva provato di aver subito dei danni patrimoniali. Non si pronunciò sul danno morale. Per quanto riguarda il periodo che era trascorso per l'indagine ministeriale, essa ritenne che quest'ultima non era da considerare ai fini del termine ragionevole, in quanto le commissioni incaricate dell'indagine avevano natura amministrativa e non giudiziaria. Anche per quanto riguarda i due gradi del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la corte d'appello constatò che la durata era stata ragionevole ed escluse quindi l'esistenza di qualsiasi pregiudizio per il ricorrente.

Avverso tale decisione il Mazzoni propose ricorso davanti alla Corte di cassazione, sostenendo la violazione del suo diritto ad essere indennizzato, in quanto la corte d'appello aveva considerato ragionevole la durata dei procedimenti penale e contabile e non aveva preso in considerazione la durata della fase amministrativa svoltasi dinanzi alle due commissioni di indagine.

La Suprema Corte lo dichiarò inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva specificatamente contestato le conclusioni della Corte d'appello. Essa rilevò che i motivi di ricorso non riguardavano le considerazioni della corte d'appello circa i danni patrimoniali a causa della durata del procedimento penale, né i danni materiali o morali a causa della durata del procedimento svoltosi dinanzi ai giudici contabili. La Corte affermò che pur supponendo fondato il motivo di ricorso del ricorrente, la decisione impugnata poteva essere considerata basata sull'altra *ratio decidendi* della motivazione, ossia l'esclusione del danno morale, nel caso di specie non contestata. Essa aggiunse altresì che non poteva essere attribuito alcun peso al fatto che la corte d'appello, per quanto riguardava la durata del procedimento penale, avesse omesso di pronunciarsi sul danno morale, dal momento che il ricorrente non aveva sollevato questo motivo di ricorso.

Nel frattempo, il TAR del Friuli aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati dello stipendio. Il Ministero della Difesa dispose quindi la compensazione tra il credito del ricorrente e la somma di cui quest'ultimo era debitore in seguito alla sentenza di condanna per danno erariale, a cui si oppose il ricorrente.

Il Mazzoni ha quindi adito la Corte EDU lamentando che la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso aveva leso il suo diritto a un tribunale, tutelato dall'art. 6, par. 1 CEDU, e che le retribuzioni arretrate trattenute a compensazione del danno erariale violassero l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU. Sotto il primo profilo il ricorrente ritiene infatti di aver sottoposto alla Corte di cassazione un ricorso completo contro la decisione resa in sede di gravame che negava il superamento del termine

ragionevole, di modo che spettava ad essa esaminare quest'ultimo sul merito. Quanto al secondo profilo, egli sostiene che la compensazione integrale del suo credito è insostenibile a causa delle sue difficoltà economiche, della sua età e del suo stato di salute precario, e che le decisioni contestate sono in contraddizione con una decisione resa dal giudice amministrativo in una causa simile che lo vede come controparte dell'Amministrazione.

Diritto.

Sull'art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo sotto il profilo dell'accesso a un tribunale). La Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza, ricorda che il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento. Tuttavia, queste restrizioni non possono limitare l'accesso disponibile alla parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza; infine, esse si conciliano con l'articolo 6 § 1 soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. Infatti, il diritto di accesso ad un tribunale viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente.

La Corte rammenta altresì che l'articolo 6 della Convenzione non costringe gli Stati contraenti a creare delle corti d'appello o di cassazione. Tuttavia, uno Stato che si dota di giurisdizioni di tale natura ha l'obbligo di vigilare affinché le parti in causa beneficino presso di esse delle garanzie fondamentali dell'articolo 6. Inoltre, sottolinea che la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dall'insieme del processo condotto nell'ordinamento giuridico interno.

Nel caso di specie, il compito della Corte consiste nel verificare se il rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione abbia privato il ricorrente del suo diritto di veder esaminare il motivo di ricorso eccepito.

La Corte constata che la Cassazione ha applicato la sua consolidata giurisprudenza secondo la quale, quando la decisione impugnata si basa su più *consideranda*, ciascuno idoneo a giustificarla logicamente e giuridicamente, il fatto di contestare uno solo di questi ultimi provoca l'inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa contestazione degli altri *consideranda*. La decisione della corte d'appello si è basata su due *consideranda* autonomi, ossia la constatazione del mancato superamento del termine ragionevole e l'esclusione del danno subito dal ricorrente. Di conseguenza, questi era tenuto ad impugnare i due *consideranda* autonomi.

Ne consegue che la precisione richiesta dalla Corte di cassazione, nella formulazione del motivo di ricorso controverso, non era irragionevole o arbitraria perché quest'ultima potesse esercitare il suo controllo.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che il ricorrente non può sostenere che l'inammissibilità del suo ricorso per cassazione costituisca un ostacolo sproporzionato al suo diritto di accesso alla giustizia e che, pertanto, non è stata lesa la sostanza del suo diritto a un tribunale come garantisce l'articolo 6 § 1 della Convenzione. Pertanto, non vi è stata violazione di questa disposizione.

Sull'art. 1 Prot. n. 1 CEDU (protezione della proprietà). La Corte rammenta che ogni ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve mantenere un «giusto equilibrio» tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. In particolare, deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito per ogni misura che lo Stato applica, comprese le misure che privano una persona della sua proprietà.

A tale riguardo la Corte riconosce in capo agli Stati contraenti un ampio margine di apprezzamento sia nella scelta dei mezzi per recuperare i crediti sia nel giudicare se le loro conseguenze sono legittimate, nell'interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l'obiettivo della legge in causa. In simili casi, la Corte si affida al giudizio delle autorità nazionali per quanto riguarda l'interesse generale, a meno che questo sia manifestamente privo di base ragionevole.

La Corte osserva che l'ingerenza in causa non ha privato il ricorrente dei mezzi di cui egli necessita per provvedere ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali. Dai documenti sottoposti alla Corte non risulta che il ricorrente non sia stato in grado di mantenere un livello di vita sufficientemente adeguato e degno, indipendentemente dal rimborso del suo debito nei confronti dell'Amministrazione .

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che l'ingerenza non sia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Non vi è stata dunque violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 CEDU – relativamente al diritto di accesso a un tribunale: Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna, 19 febbraio 1998, § 34. Circa la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale: Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, Mohr c. Lussemburgo (dec.), n. 29236/95, 20 aprile 1999, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, sentenza del 19 dicembre 1997, §37.

Art. 6 CEDU – relativamente all'obbligo degli Stati di vigilare affinché le garanzie fondamentali dell'articolo 6 siano assicurate anche davanti alle giurisdizioni superiori: Delcourt c. Belgio, 17 gennaio 1970, §§ 25-26, Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, § 24.

Art. 1 Prot. n. 1 – relativamente alla legittimità dell'ingerenza: Metalco Bt. c. Ungheria, n 34976/05, § 16, 1° febbraio 2011, con altri riferimenti; Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 38, Ex-re di Grecia e altri c. Grecia [GC], n. 25701/94, § 89-90.